

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

FAQ DL LIQUIDITÀ

Aggiornate a seguito delle modifiche/integrazioni introdotte dalla Legge di conversione 40/2020 e dalla legge 30 dicembre 2020, n.178 (DL Bilancio 2021)

11 NOVEMBRE 2021

ALLEGATO 4

- 1. L'allegato 4 pubblicato sul sito deve essere utilizzato solo per richiedere la Garanzia ai sensi degli "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti" - Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"?**

R. Il nuovo allegato 4 dovrà essere utilizzato per la presentazione di tutte le richieste di ammissione alla Garanzia del Fondo a prescindere dal regime di aiuto scelto dal soggetto beneficiario finale (regime de minimis, esenzione o regime d'aiuto sotto forma di garanzia sui prestiti), ad eccezione delle richieste ai sensi della lettera m) per le quali è previsto l'utilizzo dell'allegato 4 bis.

- 2. La scheda relativa alla definizione dei parametri dimensionali – scheda 5 dell'allegato 4 e scheda 2 dell'allegato 4bis - dev'essere compilata anche dai professionisti?**

R. Può non essere compilata se il beneficiario finale è un professionista.

- 3. Per il calcolo della dimensione aziendale delle imprese in contabilità semplificata, come è possibile determinare il "Totale di bilancio"?**

R. In questo caso è possibile determinare il Totale di bilancio sulla base del prospetto delle attività e delle passività. Tuttavia, può non essere necessario indicare il Totale di bilancio qualora siano già rispettati i limiti in termini di numero di dipendenti e fatturato

- 4. Nella compilazione dell'Allegato 4, la scheda 3 e la scheda 4 devono essere sempre sottoscritte dal soggetto beneficiario finale?**

R: La scheda 3 deve essere obbligatoriamente sottoscritta qualora l'attività svolta in misura esclusiva o prevalente dall'impresa non rientri in nessuna delle attività indicate. La scheda 4 deve invece essere obbligatoriamente sottoscritta se l'attività svolta rientra tra quelle ammissibili alla Controgaranzia CDP consultabili nella sezione "Controgaranzia CDP per i settori culturali e creativi presente sul sito www.fondidigaranzia.it

- 5. L'allegato 4 o allegato 4bis con firma digitale dell'impresa possono essere considerati validi ai fini della presentazione della richiesta di garanzia?**

R: La firma digitale (nelle varie modalità di firma digitale previste quali ad es. pades, cades, ecc...), unica per tutto il documento (es. firma OTP) oppure apposta su singolo foglio, è considerato uno strumento valido per la sottoscrizione dell'allegato 4 o 4bis.

INTERVENTO DEL FONDO AI SENSI DELLA LETTERA M), COMMA 1, ART.13 DEL DL LIQUIDITA' (FINANZIAMENTI FINO A € 30 MILA CON GARANZIA DEL FONDO AL 100%)

6. L'intervento del Fondo ai sensi della lettera m), comma 1, art. 13 del DL Liquidità può essere richiesto sia in Garanzia diretta che in riassicurazione/controgaranzia?

R. Sì, è possibile richiedere la garanzia ai sensi della lettera m) art. 13 sia in Garanzia diretta che in Riassicurazione; in quest'ultimo caso la garanzia concessa dal Confidi o da altri fondi di garanzia sull'operazione finanziaria dovrà essere necessariamente pari al 100% con riassicurazione del Fondo pari al 100% dell'importo garantito dal Confidi. Per quanto riguarda la controgaranzia sarà concessa al 100% dell'importo garantito dal Confidi a condizione che la garanzia rilasciata da quest'ultimo sia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta del soggetto finanziatore

7. È possibile presentare anche più di una richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi della lettera m) comma 1, art. 13 del DL Liquidità?

R. Sì, l'importante è che l'ammontare complessivo delle operazioni finanziarie per le quali viene richiesta la suddetta garanzia non superi il 25% del fatturato o il doppio della spesa salariale del soggetto beneficiario finale e comunque entro il limite massimo di 30.000 euro.

8. La durata massima prevista dalla normativa di riferimento comprende anche l'eventuale periodo di preammortamento?

R. Sì, il preammortamento è ricompreso nella durata del finanziamento

9. Per determinare il tasso di interesse da applicare, deve essere considerato il valore del tasso di Rendistato alla data di delibera bancaria di concessione del finanziamento oppure alla data di erogazione?

R: Deve essere considerato il valore del tasso di Rendistato alla data di erogazione/perfezionamento del finanziamento

10. Nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera m-bis, del DL Liquidità, un finanziamento di 25 mila euro garantito dal fondo con durata di 72) mesi (già erogato) venga estinto in forza di un nuovo finanziamento di importo pari a 30 mila euro della durata di 120 mesi con nuova richiesta di garanzia al fondo, la durata già decorsa sul precedente finanziamento (che verrà estinto) va scomputata nella durata del nuovo prestito?

R: La durata del nuovo finanziamento dovrà tenere conto del periodo di preammortamento già trascorso del finanziamento precedentemente erogato e comunque prevedere un preammortamento della durata almeno di 24 mesi

FINANZIAMENTO DA ESTINGUERE:

Durata: 72 mesi

Durata preammortamento: 24

mesi Preamm.to trascorso: 2 mesi

FINANZIAMENTO NUOVO:

Durata: max 118 mesi

Durata preammortamento: 24 mesi

[Aggiornamento 2021 faq n.10]

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 (vedi Circolari operative 24/2020 e 01/2021), la durata massima dei finanziamenti concessi ai sensi della lettera m) è stata estesa a 180 mesi. Per l'adeguamento di durata di finanziamenti già garantiti, resta valido quanto previsto nell'esempio precedente e il nuovo finanziamento potrà avere una durata massima di 178 mesi

11. È possibile richiedere un adeguamento di durata fino a 15 anni anche per finanziamenti concessi/erogati dopo la data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021?

R: Sì, è possibile

12. In caso di adeguamento della durata di finanziamenti già erogati, deve essere considerato il valore del Rendistato alla data di adeguamento oppure alla data di erogazione del finanziamento? L'adeguamento del tasso è obbligatorio oppure è facoltativo per la banca?

R: Come previsto dal comma 217 art. 1 Legge di Bilancio 2021, è possibile procedere con il prolungamento della durata fino alla durata massima di quindici anni, *con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.*

In questo caso, la componente Rendistato, in relazione alla maggior durata, dovrebbe essere superiore alla componente Rendistato applicata al finanziamento originario di durata inferiore. Pertanto, la banca può decidere di applicare o meno il maggior tasso al cliente.

In caso contrario, ossia nuova componente Rendistato inferiore alla componente Rendistato applicato al finanziamento originario, la banca è obbligata a riconoscere all'impresa, oltre al vantaggio della maggior durata, anche il vantaggio del minor tasso.

Nel caso in cui la banca decida di adeguare il tasso di Rendistato, dovrebbe considerare il valore del Rendistato alla data di adeguamento della durata del finanziamento.

13. In caso di adeguamento della scadenza a 180 mesi delle operazioni già garantite e precedentemente erogate con una durata inferiore, è possibile richiedere la variazione di durata tramite l'invio dell'Allegato 5?

R: Per l'invio delle richieste di adeguamento di durata delle operazioni già ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi della lettera m) deve essere utilizzato il tracciato massivo da caricare mediante la funzionalità "FdG/Flussi Elettronici/Flussi Variazioni ML" disponibile sul Portale del Fondo di garanzia. Tale modalità deve essere utilizzata anche quando la richiesta di adeguamento riguarda una sola posizione. Eventuali Allegati 5 trasmessi per questo tipo di richiesta non saranno considerati validi.

14. Per determinare l'importo del fatturato può essere utilizzato il modello Iva?

R: Il modello Iva può essere utilizzato solo dalle imprese agricole in regime di reddito agrario e dominicale che, nel Modello redditi, dichiarano il solo reddito agrario/dominicale, reddito che non rispecchia il fatturato effettivo conseguito dall'impresa. Tale modello Iva può essere utilizzato anche per verificare il rispetto del 25% del Fatturato 2019 per la richiesta di garanzia ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo. Nell'Allegato 4 bis e nell'Allegato 4 sarà necessario indicare "Dichiarazione fiscale". Per tutte le altre imprese/persone fisiche, deve essere utilizzato il Modello Redditi.

15. Le operazioni concesse ai sensi della m) comma 1, art. 13 del DL Liquidità devono prevedere sempre un piano di ammortamento?

R: È possibile presentare richieste ai sensi della lettera m) anche per operazioni senza piano di ammortamento oppure finanziamenti bullet. In entrambi i casi, la durata non può essere inferiore a 24 mesi atteso che il rimborso del capitale non può avvenire prima di tale termine.

16. Nella descrizione della finalità dell'operazioni si può indicare come motivazione semplicemente "liquidità"?

R. È necessaria una descrizione sintetica della finalità per cui si richiede il finanziamento; è sufficiente indicare cosa l'impresa farà con la liquidità richiesta fermo restando che deve essere connessa all'attività d'impresa (pagamento del personale, scorte, ecc.)

17. In fase di verifica documentale e/o escussione della Garanzia, quali sono le conseguenze nel caso in cui il fatturato o la spesa salariale indicati nella richiesta di ammissione non corrispondano a quelli riscontrati sulla documentazione contabile del soggetto beneficiario finale?

R. Nell'ipotesi descritta, ferme restando le responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il Gestore avvia il procedimento di revoca dell'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale ai sensi di quanto previsto nella Parte VIII, paragrafo B.1, lettera g), della Disposizioni operative del Fondo. È fatta salva l'efficacia della garanzia nei confronti del soggetto richiedente.

18. Ai fini del calcolo del 25% del fatturato o del doppio della spesa salariale è possibile utilizzare l'esercizio contabile 2018?

Per le domande presentate nel 2020

R. Qualora l'impresa non abbia ancora depositato il bilancio o presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio contabile 2019, l'impresa può utilizzare i dati risultanti da bilancio depositato o dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio contabile 2018 oppure può autocertificare i dati relativi al 2019

[Aggiornamento 2021 faq n.18 per le domande presentate nel 2021]

Ai fini del calcolo del 25% del fatturato o del doppio della spesa salariale è possibile utilizzare l'esercizio contabile 2020 oppure deve essere utilizzato esclusivamente l'esercizio contabile 2019?

R. Per l'individuazione dei valori di fatturato e/o spesa salariale, sarà possibile fare riferimento:

- ai dati del 2019 come risultanti dal bilancio depositato o dalla dichiarazione fiscale; oppure
- ai dati del 2020 come risultanti dal bilancio depositato o dalla dichiarazione fiscale, o, in assenza di quest'ultime, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

19. Qualora si scelga l'opzione del doppio della spesa salariale, per le imprese costituite dopo il 1/1/2019, è possibile considerare le spese salariali previste per i primi due anni di attività?

R. Ferma restando la data di costituzione successiva al 1° gennaio 2019, come previsto dalla normativa, il parametro relativo alla stima dei costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività potrà essere utilizzato dall'impresa qualora, considerata la data di inizio attività della stessa, non siano già presenti dati certi relativi al predetto parametro. Pertanto, l'utilizzo dei dati previsionali dei costi salariali annui andrà valutata caso per caso considerando l'effettiva data di inizio attività dell'impresa medesima.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, un'impresa costituita nel gennaio 2019 che abbia iniziato la propria attività nel medesimo esercizio, non potrà utilizzare i dati previsionali del costo dei salari annui, avendo già a disposizione dati contabili certi e potrà quindi utilizzare solo il parametro del doppio della spesa salariale annua del 2019 desumibile dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale (nel caso di ditte individuali o società di persone) ovvero del 2020 (mediante dichiarazione laddove non già disponibile la documentazione contabile ufficiale), mentre un'impresa che abbia iniziato l'attività nel corso del 2020 potrà utilizzare i dati certi del 2020 ovvero alternativamente la stima dei costi per i primi due anni di attività. Un'impresa che abbia iniziato l'attività nel corso del 2021 potrà utilizzare solo la stima dei costi per i primi due anni di attività in quanto non in possesso di dati contabili certi.

20. Un'impresa costituita dopo l'entrata in vigore del Dl Liquidità può richiedere un'operazioni ai sensi della lettera m?

R: Fermo restando il rispetto della condizione di aver subito danni da Covid, anche queste imprese possono beneficiare delle operazioni previste dalla lettera m comma 1 art.13 Dl Liquidità.

21. Il premio complessivo di garanzia in caso di Riassicurazione dovrà essere una tantum o su base annua?

R. La norma non impone alcun tipo di vincolo in tal senso, stabilisce soltanto che il premio complessivo di Garanzia applicato all'operazione finanziaria, nel caso di Riassicurazione, dovrà tenere conto solo dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione.

22. È possibile consultare, per la nuova procedura, il plafond impegnato per singolo soggetto beneficiario?

R. Sì, è possibile consultare il plafond nella sezione "gestione plafond" del Portale FdG. Inoltre, è attivo un controllo nella fase conclusiva della richiesta di ammissione che non permette la presentazione della stessa nel caso in cui siano superati i limiti di importo consentiti dalla norma.

23. Sono ammissibili alla nuova procedura lettera m) anche le categorie professionali non iscritte ad appositi albi ed ordini?

R. Sì, sono ammissibili tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni anche se non iscritte ad albi o ordini o associazioni

24. Con riferimento all'ammissibilità degli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker alla misura della lettera m), quali sono i codici ATECO di riferimento?

R. I codici ATECO ammissibili sono i seguenti:

- 662200 - Attività di agenti e mediatori di assicurazioni
- 662201 - Broker di assicurazioni
- 662202 - Agenti di assicurazioni
- 662203 - Sub-agenti di assicurazioni
- 662204 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni

[Aggiornamento 2021 faq n.24]

Con l'entrata in vigore del Dl Agosto (vedi Circolari operative 19/2020 e 20/2020), in riferimento all'art.13,

comma 1, lettera m) del DL Liquidità, le parole “di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi” sono state sostituite dalle parole: “di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO”. Per persone fisiche si intendono ditte individuali, professionisti/persone fisiche, e studi professionali che svolgono una delle seguenti attività rientranti nella sezione K:

- 660000 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
- 661000 Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
- 661100 Amministrazione di mercati finanziari
- 661200 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
- 661900 Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
- 661910 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
- 661920 Attività di promotori e mediatori finanziari
- 661921 Promotori finanziari
- 661922 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
- 661930 Attività delle società fiduciarie di amministrazione
- 661940 Attività di bancoposta
- 661950 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
- 662000 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
- 662100 Valutazione dei rischi e dei danni
- 662200 Attività di agenti e mediatori di assicurazioni
- 662201 Broker di assicurazioni
- 662202 Agenti di assicurazioni
- 662203 Sub-agenti di assicurazioni
- 662204 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni
- 662900 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
- 662901 Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
- 662909 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensioni

25. L'apertura per gli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker sulla Lettere m) è solo per i professionisti/persone fisiche o anche per le società'?

R: Sono ammissibili alla garanzia del Fondo anche le società iscritte nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi

[Aggiornamento 2021 faq 25]

Con l'entrata in vigore del DL Agosto (vedi Circolari operative 19/2020 e 20/2020), le società che svolgono una delle attività di cui alla faq. N. 24 non sono ammissibili alla garanzia del Fondo.

La Legge di Bilancio 2021 (vedi circolari operative 24/2020 e 01/2021), in deroga a quanto previsto dal DL Agosto, ha introdotto la possibilità di presentare richiesta di ammissione per operazioni lettera m) in favore di società che presentano i seguenti codici ATECO 2007 della sezione K:

- 66.19.20 – Attività di promotori e mediatori finanziari;
- 66.19.21 – Promotori finanziari;
- 66.19.22 – Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari;
- 66.21.00 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

26. Se un'impresa ha ottenuto una garanzia prima del DL Liquidità, ma di importo inferiore ai livelli ora

consentiti dal decreto, può elevare questa copertura anche fino al 100%?

R. Non sono previsti innalzamenti automatici delle coperture relative a garanzie già concesse. Ai fini della copertura al 100% prevista al comma 1, lettera m), dell'articolo 13 del DL Liquidità è necessario presentare una nuova domanda di garanzia su un nuovo finanziamento.

27. Qualora l'impresa abbia richiesto la garanzia ai sensi della lettera m) fino all'importo massimo ammissibile, l'impresa può chiedere su una diversa operazione un'altra garanzia non al 100% ma eventualmente al 90%?

R. Sì, l'impresa può richiedere su una diversa operazione un'ulteriore garanzia con copertura al 90% qualora si rientri nei parametri del Punto 3.2 del Quadro temporaneo di Aiuti. Qualora non si rientri in tali parametri, si potrà accedere al Fondo con copertura all'80% e la garanzia verrà rilasciata ai sensi del Regolamento de "de minimis" o del Regolamento UE 651/2014. Si riporta di seguito un esempio.

Impresa ABC Srl

Per semplificare, si ipotizza che l'impresa ha depositato il bilancio 2019 e che, in riferimento alla garanzia ai sensi delle lettere c) e d), comma 1, art. 13 del DL Liquidità, non si avvalga della possibilità di richiedere un importo correlato al fabbisogno di liquidità prospettico

Importo ricavi 2019 = 240.000 euro

Spese per il personale 2019 = 30.000 euro

Importo totale dell'operazione (o delle operazioni) che può essere garantito ai sensi della lettera m), comma 1, art. 13 del DL Liquidità = 30.000 euro

Importo totale dell'operazione (o delle operazioni) che può essere garantito ai sensi delle lettere c) e d), comma 1, art. 13 del DL Liquidità = 60.000 euro

Importo totale che può essere garantito attraverso le misure previste dal DL Liquidità e dal Quadro temporaneo di Aiuti = 90.000 euro.

Oltre i 90.000 euro, si potrà accedere al Fondo con coperture all'80% e la garanzia verrà rilasciata ai sensi del Regolamento de "de minimis" o del Regolamento UE 651/2014.

28. In che modo viene determinato l'aiuto connesso alla concessione delle garanzie ai sensi della lettera m)?

R. Le garanzie concesse ai sensi del comma 1, lettera m), dell'articolo 13 del DL Liquidità, prevedendo una copertura pari al 100% del finanziamento, sono inquadrate tra gli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e l'intero importo del finanziamento incide sul plafond a disposizione per ciascuna impresa 1,8 mln euro ovvero, per le imprese appartenenti al settore pesca 270.000,00 euro ovvero, per le imprese nel settore agricoltura, 225.000,00 euro)

INTERVENTO DEL FONDO AI SENSI DEL PUNTO 3.2 DEL QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI

29. Per quali process è possibile richiedere la garanzia ai sensi del regime "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti" - Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" con conseguente aumento delle percentuali di copertura al Fondo?

R. Fermo restando il rispetto dei limiti prevista dalla normativa, è possibile richiedere la garanzia ai sensi del predetto regime d'aiuto per tutti i process ad eccezione del nuovo process "lettera M – DL Liquidità".

Quest'ultimo, infatti, beneficia di una copertura del Fondo pari al 100% a valere sul regime di "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)"

30. Qualora l'operazione finanziaria rispetti tutte le condizioni previste dal Punto 3.2 del Quadro Temporaneo, il soggetto beneficiario finale può comunque richiedere l'intervento del Fondo ai sensi degli altri regimi di aiuto?

R. Sì. Il soggetto beneficiario finale è libero di scegliere, in fase di sottoscrizione dell'allegato 4, il regime di aiuto da utilizzare.

31. L'innalzamento della copertura al 90% in garanzia diretta e al 100% in riassicurazione/controgaranzia ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo è applicabile a tutte le forme tecniche? Compresi i rinnovi sulle operazioni a breve termine, nonché i rinnovi delle operazioni a breve termine già garantiti dal Fondo?

R. L'innalzamento al 90% è previsto per qualsiasi operazione finanziaria, indipendentemente dalla forma tecnica, fatta eccezione per rinegoziazione e consolidamento (la copertura resta ferma all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione/controgaranzia), che rispetta i requisiti previsti dalla Punto 3.2 del Quadro Temporaneo. I rinnovi dei fidi a breve termine sono ammissibili qualora sia prevista una nuova delibera e una nuova messa a disposizione.

32. Per le garanzie al 90% rilasciate ai sensi della lettera c), comma 1 art. 13 del DL Liquidità, si prevede che l'importo del finanziamento garantito non possa superare, il doppio della spesa salariale, il 25% del fatturato o il fabbisogno per costi di capitale d'esercizio e costi d'investimento. Questi tre requisiti sono alternativi?

R. Qualora il soggetto beneficiario finale intenda richiedere la garanzia ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo, in fase di sottoscrizione dell'Allegato 4, dovrà dichiarare se l'importo dell'operazione finanziaria, sommata alle altre operazioni finanziarie garantite ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo supera o non supera uno dei due seguenti limiti:

- il 25% del fatturato 2019;
- o il doppio della spesa salariale.

In caso di superamento dei predetti limiti, il soggetto beneficiario finale dovrà dichiarare che l'operazione finanziaria per la quale si richiede l'ammissione alla garanzia del Fondo rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento e indicare almeno una delle circostanze elencate nell'Allegato 4 per le quali i limiti connessi al fatturato e/o alla spesa salariale del 2019 non costituiscono un'adeguata misura del proprio fabbisogno di liquidità.

33. Per le garanzie al 90% rilasciate ai sensi della lettera c), comma 1 art. 13 del DL Liquidità, come è possibile verificare il limite del 25% del fatturato 2019 se il bilancio non è stato ancora depositato?

Per le domande presentate nel 2020

R. Qualora non fosse ancora depositato il bilancio 2019 si può fare riferimento al dato del bilancio approvato ma non ancora depositato. Qualora anche quest'ultimo non fosse disponibile, si può fare riferimento ad un prospetto contabile messo a disposizione dall'impresa

34. Per le garanzie al 90% rilasciate ai sensi della lettera c), comma 1 art. 13 del DL Liquidità, come è possibile verificare il limite del 25% del fatturato 2019 se la dichiarazione dei Redditi non è stata ancora trasmessa all'Agenzia delle Entrate?

Per le domande presentate nel 2020

R. Qualora la dichiarazione dei Redditi 2020 (periodo d'imposta 2019) non sia stata ancora trasmessa all'Agenzia delle entrate, la stessa potrà essere utilizzata per il rilevamento del fatturato purché ci sia un impegno alla trasmissione da parte del soggetto a cui è stato conferito l'incarico per la predisposizione della dichiarazione. Qualora anche quest'ultimo documento non fosse ancora disponibile si potrà fare riferimento ad un prospetto contabile messo a disposizione dall'impresa mette a disposizione del soggetto richiedente

[Aggiornamento 2021 faq 33 e 34]

Le faq n.33 e 34 sono da intendersi sostituite dalla faq. 35

35. Ai fini del calcolo del 25% del fatturato o del doppio della spesa salariale è possibile utilizzare l'esercizio contabile 2020?

Per le domande presentate nel 2021

R. Ai fini del calcolo dei limiti previsti dall'art.13, comma 1, lettera c) del DL Liquidità al punto:

- a) Il doppio della spesa salariale annua: qualora l'impresa non abbia ancora depositato il bilancio o presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio contabile 2020, l'impresa può utilizzare i dati risultanti da bilancio depositato o dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio contabile 2019 oppure può utilizzare i prospetti contabili relativi al 2020.
- b) Il 25 per cento fatturato: l'impresa deve utilizzare i dati risultanti da bilancio depositato o dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio contabile 2019

36. Ai fini della verifica del 25% del fatturato 2019, in presenza di esercizi contabili con chiusura infra-annuale, quale bilancio bisogna considerare?

R: In questo caso:

- per le chiusure infra-annuali dal 30 06 al 31 12, bisogna considerare i bilanci relativi agli esercizi chiusi nel 2019 (es. 30 06 2019, 31 09 2019);
- Per le chiusure infra-annuali dal 31 01 al 31 05, bisogna considerare i bilanci relativi agli esercizi chiusi nel 2020 (es. 31 03 2020, 31, 05 2020).

37. Cosa viene considerato nell'ambito della spesa salariale (anche co.co.co, interinali, compensi degli amministratori, tfr)?

R. La spesa salariale viene definita con riferimento al totale delle voci del conto economico che fanno riferimento alle spese del personale, al lordo di contributi e tutte le altre voci che la compongono. Sono compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti.

38. Come viene determinato l'importo dell'operazione finanziaria in base al fabbisogno per costi del capitale d'esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (DL Liquidità, art. 13 comma

1, lettera c)?

R. Qualora l'importo dell'operazione finanziaria sommato all'importo delle altre operazioni finanziarie garantite ai sensi del punto 3.2 del Quadro temporaneo sia superiore ai due limiti relativi al fatturato e alle spese del personale, il soggetto beneficiario finale potrà dichiarare nell'allegato 4 che i suddetti limiti non possono essere soddisfatti in quanto non costituiscono un'adeguata misura del proprio fabbisogno di liquidità. Per quanto riguarda la determinazione di tale fabbisogno, segnaliamo che non sarà necessario definire un importo esatto dello stesso in quanto è indirettamente quantificato nella sua richiesta di finanziamento per la quale si richiede l'intervento del Fondo.

39. In che modo viene determinato l'aiuto connesso alla concessione delle garanzie ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo? È calcolato un Equivalente Sovvenzione Lordo come per le garanzie concesse ai sensi dei Regolamenti de minimis e del Regolamento UE 651/2014?

R. per le operazioni finanziarie garantite dal Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, l'aiuto per l'impresa è misurato, ferma restando la gratuità dell'intervento del Fondo, sulla base dei premi teorici di garanzia previsti al Punto 3.2 del Quadro temporaneo.

Tale aiuto verrà imputato tra gli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Per le operazioni ammesse alla garanzia ai sensi dei Regolamenti "de minimis" o ai sensi del Regolamento UE 651/2014, l'aiuto continuerà ad essere determinato attraverso i vigenti metodi di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo.

40. In riferimento all'aiuto ai sensi del punto 3.1 del Quadro temporaneo connesso alla garanzia concessa ai sensi del Punto 3.2 del predetto Quadro temporaneo, quali sono i limiti previsti per singola impresa?

R. Il limite previsto per singola impresa è di 1.8 mln (incluso il settore dell'autotrasporto). Per le imprese appartenenti al settore pesca il limite è di 270.000,00 euro e per le imprese nel settore agricoltura 225.000,00 euro. Oltre all'aiuto connesso alla garanzia concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, al raggiungimento del limite concorrono anche le garanzie con copertura pari al 100% di cui al DL Liquidità, art. 13 comma 1, lettera m) e gli eventuali altri aiuti ottenuti ai sensi del Punto 3.1 del predetto Quadro temporaneo

41. Per l'accesso alle garanzie di cui al comma 1 art. 13 del DL liquidità è previsto che l'attività d'impresa sia stata danneggiata dall'emergenza COVID?

R. Tale requisito è previsto esclusivamente per le garanzie rilasciate ai sensi della lettera m), della lettera n) e della lettera l). Per tutte le altre garanzie non è un requisito richiesto.

42. Tra i requisiti di ammissibilità previsti dal Quadro temporaneo, la garanzia può essere concessa a imprese che non sono "in difficoltà" (ai sensi del Regolamento UE 651/2014) e/o a imprese che non erano "in difficoltà" al 31 dicembre 2019, ma che si sono trovate "in difficoltà" successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19. Da chi e in quale modo deve essere verificato tale requisito?

R. Il Regolamento UE 651/2014 prevede che un'impresa sia "in difficoltà" qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti circostanze:

a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima

vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

La verifica di tale requisito è effettuata dal soggetto richiedente sulla base:

- dell'ultimo bilancio depositato in CCIAA o dell'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate dal soggetto beneficiario finale, in riferimento alle circostanze di cui alle lettere a), b) ed e). A tal riguardo, si precisa che la verifica che l'impresa non fosse "in difficoltà" alla data del 31/12/2019 può essere effettuata, laddove non sia ancora stato depositato il bilancio in CCIAA o trasmessa la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate relativi all'esercizio 2019, sulla base del bilancio depositato in CCIAA o della dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate relativi all'esercizio 2018;
- della documentazione anagrafica del soggetto beneficiario finale disponibile presso i pubblici registri, in riferimento alla circostanza di cui alla lettera c);
- di una dichiarazione sottoscritta dal soggetto beneficiario finale, in riferimento alla circostanza di cui alla lettera d). Si fa presente che tale dichiarazione è già presente sull'Allegato 4 e, pertanto, non deve essere acquisita ulteriore dichiarazione

[Aggiornamento 2021 faq 42]

Per quanto concerne le richieste di ammissione presentate ai sensi del Quadro temporaneo e la verifica che l'impresa non fosse "in difficoltà" alla data del 31/12/2019, le circostanze di cui alle lettere a), b) ed e) possono essere verificate sulla base del bilancio depositato in CCIAA o della dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate relativi all'esercizio 2019. Qualora l'impresa risulti essere in difficoltà alla data del 31/12/2019, sarebbe possibile verificare il superamento di tale condizione in base al bilancio d'esercizio depositato in CCIAA o alla dichiarazione redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate relativi all'esercizio 2020. Si ricorda, infine, che, per le operazioni presentate in regime de minimis o in regime di esenzione, la verifica deve essere effettuata alla data di richiesta di ammissione al Fondo. Pertanto, per la

verifica di cui al punto a), b) ed e) della definizione di impresa in difficoltà, bisogna utilizzare l'ultimo bilancio depositato o l'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di richiesta di ammissione al Fondo.

New

43. Con riferimento all'ultimo aggiornamento della FAQ 42, le Micro, Piccole e Medie imprese sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per le richieste di ammissione presentate ai sensi del Quadro temporaneo, se risultano già "in difficoltà" alla data del 31/12/2019?

R: La verifica di impresa in difficoltà deve essere operata indipendentemente dalla dimensione aziendale (Micro, Piccola o Media) dell'impresa. Pertanto, le imprese che alla data del 31/12/2019 risultano "in difficoltà" non sono ammissibili alla garanzia del Fondo.

44. La verifica di impresa difficoltà ai sensi del Regolamento UE 651/2014 deve essere effettuata solo limitatamente alle imprese con forma giuridica di cui all'Allegato I e Allegato II della direttiva 2013/34/UE?

R: La Commissione europea, nel rispondere a specifici quesiti formulati da alcuni Stati membri, nel confermare che un'impresa, per essere considerata in difficoltà, deve soddisfare almeno uno dei criteri specificati all'articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014 (GBER), ha chiarito che l'elenco di imprese indicate negli allegati I e II della direttiva 2013/34/UE - rispetto alle quali è chiaramente necessario verificare la sussistenza delle condizioni previste dalle lettere a) e b) del citato articolo 2, punto 18 - non debba essere considerato come esaustivo, in quanto potrebbero esistere altri tipi di società nel diritto nazionale non specificamente menzionate, rispetto alle quali sarebbe, comunque, possibile verificare le sopra citate condizioni.

Pertanto, la verifica deve essere effettuata anche nei confronti di soggetti beneficiari finali con forma giuridica diversa da quelle indicate nell'Allegato I e Allegato II della direttiva 2013/34/UE

45. Per la verifica di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 18, lettera b, del Regolamento UE 651/2014, relativo alla definizione di "impresa in difficoltà", per le ditte individuali e le società di persone in contabilità semplificata o in regime forfettario/agevolato, quale documentazione deve essere acquisita e trasmessa al Gestore in caso di controlli documentali e/o escussione della garanzia del Fondo?

R: La predetta lettera b della definizione di "impresa in difficoltà" prevede che una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società sia da considerarsi in difficoltà nel caso in cui abbia perso più della metà dei fondi propri a causa di perdite cumulate.

Per le imprese che adottano un regime di contabilità semplificata non è possibile determinare, dai dichiarativi fiscali, dei dati patrimoniali validi a quantificare l'effettivo importo dei Fondi propri.

Pertanto, attesa l'impossibilità di attestare il requisito sulla base di un dato valido e certificato, non ne è richiesta la verifica preliminare e non è necessario trasmettere documentazione in merito

46. Le imprese agricole non in contabilità ordinaria sono esonerate dalla verifica di impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento UE 651/2014?

R: Anche per le imprese agricole non in contabilità ordinaria si applica quanto previsto dalla faq 44.

47. La verifica di impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento UE 651/2014 deve essere effettuata anche in capo a professionisti e studi professionali?

R: Per i professionisti e gli studi professionali devono essere verificate sole le condizioni di cui alle lettere c) e d) della definizione di impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento UE 651/2014)

48. Può essere considerata in difficoltà un'impresa diversa da PMI che non soddisfa una delle condizioni

previste dalle lettere c, d ed e della definizione di impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento UE 651/2014 ma che ha perso più della metà del capitale sociale/fondi propri a causa di perdite cumulate?

R: Anche per le imprese diverse da PMI, deve essere verificato il rispetto o meno delle condizioni previste dalla lettera a o b (in base alla tipologia di società) della predetta definizione di impresa in difficoltà. Pertanto, nel caso prospettato, l'impresa è da considerarsi in difficoltà.

49. Un'impresa in contabilità ordinaria che, nell'ultimo esercizio contabile, presenta un valore negativo dei Fondi propri causato da un prelevamento soci, è considerata in difficoltà?

R: In questo caso, l'impresa non è da considerarsi in difficoltà se non vi sono perdite cumulate (perdite d'esercizio e/o perdite portate a nuovo).

Pertanto, in assenza di perdite cumulate, eventuale valore negativo dei Fondi propri determinato dalla presenza del prelevamento soci non classifica l'impresa come "impresa in difficoltà". In presenza di perdite cumulate, invece, bisogna procedere come indicato nel faq 49.

50. Come si determina la riduzione di più della metà del capitale sociale sottoscritto o dei fondi propri a causa di perdite cumulate? Quali voci del bilancio, delle dichiarazioni fiscali e/o dei prospetti contabili devono essere considerate?

R: Nella seguente tabella vengono riportate le voci da considerare e i calcoli da effettuare per la verifica delle condizioni di cui alla lettera a e b della definizione di impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento UE 651/2014:

TIPOLOGIA DI SOCIETA'	DOCUMENTO	VOCI	NOTE	FORMULA DA APPLICARE
Società di capitali	Bilancio d'esercizio	Capitale sociale* (voce A1 dello Stato patrimoniale Passivo)	* Eventuali Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti non devono essere sottratti dalla voce Capitale sociale	$RISERVE - (PERDITE PORTATE A NUOVO + PERDITE D'ESERCIZIO) = X$ oppure $RISERVE - (PERDITE PORTATE A NUOVO - UTILE D'ESERCIZIO) = X$ oppure $RISERVE - (PERDITE D'ESERCIZIO - UTILE PORTATI A NUOVO) = X$ $Capitale sociale + (-X o +X) = Y$ - Se Y è negativo oppure positivo ed inferiore alla metà del capitale sociale, l'impresa è in difficoltà - Se Y è positivo ed è superiore alla metà del capitale sociale, l'impresa non è in difficoltà
Società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria	Dichiarazione fiscale + situazione patrimoniale	Fondi Propri (capitale sociale/apporti titolare firmatario + utili a riserva/utili portati a nuovo - prelievo soci*)	* Il prelievo soci deve essere sottratto dai Fondi propri <u>solo se</u> è stato inserito nella voce Patrimonio netto	$EVENTUALI RISERVE^{**} - (PERDITE PORTATE A NUOVO + PERDITE D'ESERCIZIO) = X$ oppure $EVENTUALI RISERVE^{**} - (PERDITE PORTATE A NUOVO - UTILE D'ESERCIZIO) = X$ oppure $EVENTUALI RISERVE^{**} - PERDITA D'ESERCIZIO = X$ $Fondi propri + (-X o +X) = Y$ - Se Y è negativo oppure positivo ed inferiore alla metà dei fondi propri, l'impresa è in difficoltà - Se Y è positivo ed è superiore alla metà dei fondi propri, l'impresa non è in difficoltà

** Per Eventuali Riserve si intendono tutte le riserve diverse da Utili a riserva/utili portati a nuovo (già compresi nei Fondi propri)

51. Per le imprese diverse dalle PMI, le condizioni previste per non rientrare tra le Imprese in difficoltà (Debiti/PN e EBITDA/Interesse), devono essere rispettate entrambe o sono alternative tra di loro?

Inoltre, questa condizione deve essere rispettata per due anni consecutivi o soltanto nell'ultimo esercizio contabile? Inoltre, i due indici come vengono determinati?

R. Un'impresa viene classificata come "impresa in difficoltà" nel momento in cui, per due anni consecutivi, entrambi i parametri non sono rispettati, cioè se presente per due anni consecutivi un valore debiti/PN superiore a 7,5 e un valore EBITDA/Interessi inferiore a 1. Nel caso in cui, l'impresa rispetti uno di questi due parametri non viene classificata come "impresa in difficoltà".

I due indici vengono calcolati utilizzando le seguenti voci:

Debiti/PN = [Totale voce D del passivo di bilancio] / [Totale voce A del passivo di bilancio]

EBITDA/Interessi = [Totale A (Valore della produzione) del Conto Economico] – [Totale B del Conto Economico] + [voce B10 del Conto Economico] / voce C17 del Conto Economico

52. Ai fini del superamento della condizione di impresa in difficoltà, può essere considerato valido un eventuale ripianamento delle perdite dopo il 31/12/2019? Il ripianamento deve riguardare tutto l'importo delle perdite cumulate oppure può essere anche parziale? L'aumento del capitale sociale può essere considerata un'azione valida per ripianare le perdite??

R: La Commissione Europea ritiene che:

- la verifica circa l'impresa in difficoltà vada fatta, prima della concessione dell'aiuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato e, per i soggetti che le predispongono, sulla base delle ultime trimestrali/semestrali;
- per la valutazione della perdita della condizione patrimoniale occorre utilizzare i dati dei rendiconti finanziari per lo stesso periodo contabile. Ad esempio, se l'ammontare del capitale è tratto dal più recente bilancio intermedio, l'ammontare delle perdite accumulate dovrebbe essere preso dallo stesso bilancio intermedio riferito all'anno precedente.

Alla luce di quanto esposto, fermo restando il rispetto della normativa civilistica di riferimento, un aumento del capitale sociale successivo al 31/12/2019 tale per cui l'impresa non risulti più in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del GBER, potrebbe essere considerata un'azione valida a patto che ve ne sia evidenza in una trimestrale/semestrale successiva all'ultimo bilancio chiuso in base al quale l'impresa risultava in difficoltà. La sola deliberazione dell'aumento di capitale ad una determinata data non consentirebbe di effettuare la verifica in quanto non sarebbe disponibile il dato relativo alle perdite cumulate alla stessa data.

[Aggiornamento 2021 faq 52]

Ad oggi, eventuale ripianamento delle perdite successivo al 31/12/2019, può essere dimostrato utilizzando la documentazione prevista dalla faq oppure documentazione relativo all'esercizio contabile 2020 (bilancio depositato o dichiarazione redditi presentata).

Resta valido che un eventuale ripianamento delle perdite dopo la data di chiusura dell'ultimo esercizio contabile in base al quale l'impresa risultava in difficoltà, dovrà essere dimostrata tramite una successiva trimestrale/semestrale (intesi come bilanci intermedi)

53. Ai sensi della lettera e), comma 1 art. 13 del DL Liquidità, sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e la riduzione del tasso d'interesse. Cosa si intende per "importo del debito accordato in essere"?

R: Nel caso delle operazioni finanziarie finalizzate alla rinegoziazione di finanziamenti in essere, per “importo del debito accordato in essere” si intende l’importo del debito residuo comprensivo di eventuali rate arretrate

54. Le operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passività a breve termine sono sottoposte alla medesima disciplina prevista le operazioni di rinegoziazione di cui alla lettera e), comma 1 art. 13 del DL Liquidità? In caso di risposta affermativa, per tali operazioni qual è l’importo da considerare ai fini della determinazione del credito aggiuntivo?

R. Anche per le suddette operazioni si applica quanto previsto dalla lettera e), comma 1 art. 13 del DL Liquidità.

Qualora, in riferimento alla passività a breve termine oggetto di consolidamento, l’importo utilizzato sia inferiore all’accordato, l’importo da consolidare può essere sia l’intero importo accordato che una sua parte e l’importo dell’operazione deve essere tale da determinare, post erogazione, un importo totale accordato superiore per almeno il 25 per cento all’importo totale accordato ante erogazione.

Qualora, invece, in riferimento alla passività a breve termine oggetto di consolidamento, l’importo utilizzato sia superiore all’accordato, è necessario erogare credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo utilizzato.

55. Le condizioni dell’erogazione di credito aggiuntivo pari al 25% e della comunicazione dello sconto sul tasso di interesse sono previste solo per le operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa banca di operazioni non già garantite dal Fondo? Tali operazioni rientrano nell’ambito del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo? Le altre operazioni di rinegoziazione/consolidamento possono accedere alle misure prevista dal Punto 3.2 del Quadro Temporaneo?

R. Per le operazioni finanziarie finalizzate alla rinegoziazione ovvero al consolidamento dei finanziamenti in essere del soggetto beneficiario finale, fermo restando le percentuali di copertura stabilite all’articolo 13, comma 1, lettera e), del DL Liquidità:

- a) qualora l’operazione sia effettuata dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario su finanziamenti non già garantiti dal Fondo, la stessa è ammissibile all’intervento del Fondo qualora preveda:
 - l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento;
 - L’applicazione di uno sconto sul tasso di interesse applicato sulla nuova operazione rispetto al tasso di interesse applicato sul finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento.

Inoltre, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo solo qualora l’operazione finanziaria rispetti anche i limiti di importo e durata previsti dal predetto Quadro. Qualora non siano rispettati tali limiti di importo e durata, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi dei Regolamenti “de minimis”:

- b) qualora l’operazione sia effettuata dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario su finanziamenti già garantiti dal Fondo ovvero sia effettuata da un soggetto finanziatore diverso, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo solo qualora l’operazione finanziaria rispetti i limiti di importo e durata previsti dal predetto Quadro e preveda:
 - l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25

per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento;

- L'applicazione di uno sconto sul tasso di interesse applicato sulla nuova operazione rispetto al tasso di interesse applicato sul finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento.

Qualora non siano rispettati tali limiti di importo e durata o non sia previsto il rispetto delle predette condizioni, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi dei Regolamenti "de minimis". Se la garanzia di cui al presente punto b) viene concessa ai sensi dei Regolamenti "de minimis" non è necessario il credito aggiuntivo e l'applicazione di uno sconto sul tasso di interesse.

56. I dettagli identificativi delle linee di credito oggetto rinegoziazione/consolidamento (banca, tipo linea, Importo originario/accordato - data di erogazione - esposizione residua in linea capitale/Utilizzo alla data di richiesta, scadenza), è sufficiente siano riportati dal Soggetto beneficiario nell'Allegato 4 alla voce "Finalità del finanziamento" (p.to 14) o la banca, nel caso di linee su banche terze, deve acquisire specifica documentazione a conferma che gli importi dichiarati sono corretti?

R. Il soggetto richiedente/finanziatore dovrà acquisire specifica documentazione e inoltrarla al Gestore in caso di verifica/escussione.

57. L'importo del debito residuo e/o utilizzato e/o accordato delle linee oggetto di rinegoziazione/consolidamento da considerare ai fini della determinazione dell'importo del nuovo finanziamento è quello in essere al momento della richiesta della garanzia e dichiarato dal Beneficiario nell'Allegato 4?

R. L'importo da considerare ai fini del calcolo della maggiorazione è quello in essere al momento dell'erogazione del finanziamento

58. L'importo di eventuali interessi e/o oneri relativi all'estinzione anticipata del finanziamento possono essere coperti con la liquidità aggiuntiva concessa all'impresa?

R: Fermo restando che il 25% di liquidità aggiuntiva deve essere calcolato sull'accordato in essere, la stessa non deve essere utilizzata per coprire eventuali interessi e/o oneri dovuti dall'impresa per la chiusura del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento.

Es.

Accordato in essere: 100.000 euro

Liquidità aggiuntiva: 25.000 (25% di 100.000)

Interessi e commissione anticipata: 1.250 euro

Totale nuove finanziamento: 126.250 euro

59. È previsto un format specifico da compilare per la comunicazione da parte della banca del tasso di interesse applicato? Quando deve essere fornita tale informazione?

R. Non è previsto alcun format. L'informazione sullo sconto applicato/da applicare deve essere fornita in sede di domanda di garanzia. In particolare, deve essere indicata la riduzione espressa in percentuale (ad esempio tasso operazione oggetto di rinegoziazione = 2%, tasso operazione di rinegoziazione = 1%, sconto = 50%)

60. Con riferimento al tasso di interesse da considerare ante operazione di consolidamento, chiediamo conferma che non si debba tenere in considerazione anche di eventuali componenti commissionali (es.

commissioni di gestione per il MLT o “corrispettivo su accordato” nei finanziamenti per cassa)?

R. La normativa non fa alcun cenno alla componente commissionale; pertanto, è corretto non considerarli

61. Nel caso di consolidamento di linee di credito a breve, il tasso di interesse da considerare come parametro di confronto per la riduzione del tasso è quello relativo al totale dell’ammontare accordato (senza considerare eventuali utilizzi)?

R. Deve essere considerato il tasso previsto dal contratto di finanziamento (anche per facilità di riscontro in caso di verifica/escussione)

62. Nel caso di consolidamento di più finanziamenti, si chiede conferma se debba essere applicato un tasso medio anche se le linee di credito considerate hanno forma tecniche diverse rispetto al finanziamento erogato post consolidamento. Si ipotizza, ad esempio, un consolidamento di uno scoperto di cassa e di una linea a breve (tipicamente di durata 12/17 mesi) in un nuovo finanziamento MLT (es. durata 6 anni). In applicazione a quanto previsto, andrebbe calcolata la media delle due linee a breve e a questa applicato lo sconto per definire il nuovo tasso del finanziamento MLT?

R. Confermiamo, va calcolata una media ponderata per gli importi oggetto di consolidamento

63. A prescindere del regime di aiuto scelto, per le operazioni presentate attraverso il modello di rating del Fondo, occorre sempre inserire i dati relativi al modulo economico-finanziario?

R. Fatti salvi i casi per i quali non è prevista l’applicazione del modello di rating del Fondo, occorre sempre inserire i dati relativi al solo modulo economico-finanziario anche attraverso l’acquisizione automatica dalle banche dati; tali dati vengono utilizzati dal Gestore per definire la misura degli accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio. Si rammenta che, ai fini dell’ammissibilità non viene più effettuata la valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale, pertanto risultano ammissibili anche le imprese in fascia 5 precedentemente escluse.

64. È possibile consultare, per le operazioni presentate a valere sul nuovo Quadro temporaneo di Aiuti, il plafond impegnato per singolo soggetto beneficiario?

R. Nella sezione “gestione plafond” del Portale FdG è presente una sezione dedicata a questa tipologia di operazioni.

65. Con riferimento alle operazioni concesse ai sensi della lettera i) comma 1 art. 13 DI Liquidità, cosa si intende per “investimento immobiliare”? Il valore cauzionale della garanzia reale può essere superiore alla quota non garantita dal Fondo?

R: Per investimento immobiliare si intende l’acquisito e/o la ristrutturazione di un immobile. Per questo tipologie di operazioni non si applica quanto previsto dal par. C.4 Parte II delle vigenti Disposizioni operative e, di conseguenza, il valore cauzionale della garanzia reale può superare la quota non garantita dal Fondo

66. In caso di estensione della durata dei finanziamenti garantiti ai sensi del punto 3.2 del Framework Temporaneo, anche per effetto di moratorie, è possibile richiedere la conferma della garanzia?

R: è possibile richiedere l’estensione della durata della garanzia del Fondo, fino alla durata massima di 72 mesi, a seguito dell’estensione della durata dei finanziamenti garantiti ai sensi del punto 3.2 del Framework Temporaneo solo qualora gli stessi non siano già stati perfezionati alla data della richiesta di conferma,

Per i finanziamenti garantiti ai sensi del punto 3.2 del Framework Temporaneo che risultano già

perfezionati alla data della richiesta di conferma, è fatta salva la possibilità per i soggetti finanziatori di estendere la durata del finanziamento e per i soggetti garanti di estendere la durata della loro garanzia. Resta fermo che, in questo caso, può essere richiesta la conferma della garanzia del Fondo ma non la sua estensione.

Le richieste di estensione o di conferma della garanzia dovranno essere inviate esclusivamente con Allegato 5.

67. È possibile presentare richiesta di ammissione per operazioni con finalità rinegoziazione e consolidamento di operazioni già garantite dal Fondo ai sensi del Framework Temporaneo?

R: Si conferma che è possibile presentare richieste di ammissione per operazioni con finalità rinegoziazione e consolidamento di operazioni già garantite dal Fondo ai sensi del Framework Temporaneo. Nel caso in cui la nuova richiesta venga inoltrata a valere sul regime de minimis, non dovrà essere riconosciuto il 25% di credito aggiuntivo e la riduzione del tasso. Qualora, invece, la nuova richiesta fosse inoltrata ai sensi del punto 3.2 del Framework Temporaneo, dovrà essere riconosciuto il 25% di credito aggiuntivo e la riduzione del tasso

INTERVENTO DEL FONDO AI SENSI DELLA LETTERA N), COMMA 1, ART.13 DEL DL LIQUIDITA' (CUMULABILITA' DELLA GARANZIA DEL FONDO CON GARANZIA DEL CONFIDI

68. Come si articola l'intervento del Fondo ai sensi della lettera n), comma 1, art.13 del DL Liquidità?

R. Per poter usufruire di tale misura è necessario che vengano, innanzitutto, rispettati il limite di durata previsto dal Quadro Temporaneo degli aiuti. Inoltre, dovranno essere rispettati i requisiti previsti dalla lettera n): fatturato del soggetto beneficiario finale non superiore a 3,2 milioni e importo dell'operazione non superiore al 25% del fatturato o al doppio della spesa salariale.

Qualora vengano rispettate queste condizioni, sulla stessa operazione finanziaria si potrà:

- a. richiedere la garanzia diretta del Fondo fino al 90% e sommare a questa la garanzia concessa dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento;
- b. richiedere la riassicurazione e controgaranzia del Fondo fino al 100% dell'importo garantito dal Confidi a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito e sommare a questa la garanzia concessa dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento;
- c. richiedere la riassicurazione e controgaranzia del Fondo fino al 90%, sulle garanzie concesse dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, in misura pari al 100% del finanziamento.

Si precisa che nel caso di cui alle lettere a) e b), sulla garanzia aggiuntiva concessa dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non possono essere richieste la riassicurazione e la controgaranzia del Fondo

69. Nel caso di operazioni di rinegoziazione/consolidamento, il Fondo interviene sull'intero importo dell'operazione finanziaria?

R. No, per questa tipologia di operazione, il Fondo copre esclusivamente la quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse (pari o superiore al 25% dell'importo da rinegoziare/consolidare).

ESEMPIO:

Importo operazione da rinegoziare/consolidare: € 100.000

Importo nuova operazione: € 125.000 (+25% di € 100.000)

Il Fondo interviene a copertura di € 25.000

70. Nel caso in cui tali operazioni non soddisfino le condizioni previste dal Quadro Temporaneo (durata, importo), possono usufruire dell'intervento del Fondo ai sensi di un altro regime di aiuto (de minimis o regolamento di esenzione)?

R. Sì possono usufruire dell'intervento del Fondo ai sensi di quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità come convertito dalla Legge 5/6/2020 n.40.

71. Per le operazioni di cui al precedente punto, è ammissibile la finalità di rinegoziazione/consolidamento?

R. Sì, sono ammissibili operazioni con finalità di rinegoziazione/consolidamento e l'intervento del Fondo riguarda l'intero importo dell'operazione finanziaria.

ESEMPIO:

Importo operazione da rinegoziare/consolidare: € 100.000

Importo nuova operazione: € 150.000

Il Fondo interviene a copertura di € 150.000 nella misura dell'80%. Nel caso d'intervento in controgaranzia, il Fondo garantirà l'80% della garanzia prestata dal Confidi che potrà coprire l'intera operazione.

IMPRESE DIVERSE DALLE PMI (MID CAP)

72. Come si calcola il numero di dipendenti di una midcap? nel calcolo del numero dei dipendenti si deve tener conto anche di eventuali imprese associate e/o collegate?

R. Si definisce mid cap, un'impresa diversa da una PMI, che presenta un numero di dipendenti fino a 499. Da tale definizione emerge chiaramente che quanto si parla di midcap non possono essere applicate le norme comunitarie in materia di PMI e pertanto nel calcolo dimensionale dovrà essere considerato esclusivamente il numero dei dipendenti della singola impresa e non si dovrà tenere conto di eventuali imprese collegate e/o associate.

[Aggiornamento 2021 faq 72]

Con l'entrata in vigore dal DI Agosto (vedi Circolare operativa 19/2020), sono definite MID CAP, le imprese diverse dalle PMI che presentano un numero di occupati, in termini di ULA, nel 2019 inferiore a 250 (fino al 28 febbraio 2021 il limite era di 499)

73. Il numero dei dipendenti viene calcolato in ULA?

R. Per quanto sopra esposto, non si può applicare il concetto di ULA nel caso di Midcap. Il numero dei dipendenti dell'impresa beneficiaria sono rilevati alla data di sottoscrizione dell'Allegato 4.

[Aggiornamento 2021 faq 73]

Con l'entrata in vigore del DI Agosto (vedi Circolare operativa 19/2020), il concetto di "dipendente" è stato sostituito dal concetto di ULA

74. Un'impresa che presenta i seguenti dati: Totale di

bilancio euro 2.000.000

Fatturato euro 3.500.000

Dipendenti n.10

ed è controllata la 90% da una grande impresa, è ammissibile alla garanzia del Fondo?

R. L'impresa è ammissibile come impresa MID CAP. In questo caso non bisogna applicare la normativa prevista per le PMI (DM 18 aprile 2005) e, pertanto, non bisogna considerare eventuali imprese associate e collegate.

75. La proroga fino al 30 giugno delle misure previste dall'articolo 13, comma 1, del DL Liquidità prevista dalla Legge di Bilancio 2021 si applica anche alle MID CAP?

R: Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 244 e 245, della Legge di Bilancio 2021, il Fondo potrà rilasciare garanzie in favore delle "imprese diverse dalle PMI" (MID CAP) con un numero di dipendenti non superiore a 499 fino al 28 febbraio 2021. A partire dal 1° marzo 2021, il Fondo potrà rilasciare garanzie esclusivamente in favore di "imprese diverse da PMI" (MID CAP) con un numero di dipendenti non superiore a 249 (vedi Circolare operativa 03/2021)

76. Nell'ambito dell'operatività dei portafogli di finanziamento, a partire dal 1 marzo 2021, saranno ammissibili solo "imprese diverse da PMI" (MID CAP) con un numero di dipendenti non superiore a 249?

R: No, nell'ambito dell'operatività su portafogli di finanziamenti, le "imprese diverse dalle PMI" con un numero di dipendenti non superiore a 499 restano comunque sempre ammissibili all'intervento del Fondo, senza alcun tipo di limitazione temporale

PROCEDURA PER L'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA DEL FONDO

77. Qualora, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare MCC n. 2/2021 in riferimento all'estensione della durata dei finanziamenti garantiti ai sensi del punto 3.2 del Framework Temporaneo, sia estesa, dai soggetti finanziatori, la durata del finanziamento e/o, dai soggetti garanti, la durata della loro garanzia, ma la garanzia del Fondo sia confermata per la durata originaria, l'importo garantito escutibile sarà calcolato in base al piano d'ammortamento originario o a quello nuovo conseguente all'estensione della durata?

R: In questo caso, l'importo garantito escutibile verrà determinato sulla base del nuovo piano di ammortamento allungato, a condizione che l'inadempimento si sia verificato entro l'originaria scadenza dell'operazione. A tal proposito, in fase di escussione della garanzia, al fine di verificare quanto sopra esposto sarà necessario produrre entrambi i piani di ammortamento, ovvero il piano originario e il piano prolungato.

78. Nel caso di operazioni finanziarie garantite da Eurofidi/Unionfidi (Garanti di primo livello inadempienti) che hanno beneficiato delle varie moratorie, anche stragiudiziali, ivi comprese quelle ex lege per sisma, sarà possibile, da parte del soggetto finanziatore, chiedere l'escussione della garanzia del Fondo per un importo determinato sulla base del piano d'ammortamento conseguente all'estensione della durata

dell'operazione finanziaria, anche se Eurofidi/Unionfidi (Garanti di primo livello inadempienti) non ha potuto, per vincoli normativi, estendere la durata della sua garanzia?

R: In analogia al caso precedentemente esposto, ovvero un prolungamento della durata dell'operazione finanziaria non garantito dal Fondo, qualora l'inadempimento si verifichi entro l'originaria scadenza dell'operazione, coperta quindi dalla controgaranzia del Fondo, la liquidazione della perdita verrà determinata sulla base del nuovo piano di ammortamento allungato dell'operazione finanziaria. A tal proposito, in fase di escussione della garanzia, sarà necessario produrre tutta la documentazione inerente all'allungamento del finanziamento.